



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **4804/PROD.COMM.**
riferimento **prot. 0001710 dd. 29/01/2008**
allegato
Trieste, **20 febbraio 2008**

Al Comune di

oggetto: **Legge regionale 29/2005, articolo 29 – Orari degli esercizi di vendita dei prodotti per la cura e l'igiene della persona e orari degli esercizi fino a mq. 400.**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti in ordine alla problematiche di cui all'oggetto; in proposito, si intende evidenziare quanto segue.

L'articolo 29, al comma 3 bis, secondo periodo, della legge regionale 29/2005, stabilisce espressamente che *<<l prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono **equiparati ai generi alimentari**>>* ai fini della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva; ai sensi del successivo comma 3 ter, periodi primo e secondo, *<<Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, **ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati**, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie (...)>>*.

La problematica di fondo si pone nei termini seguenti: se i prodotti "equiparati" sono venduti assieme a quelli alimentari, raggiungendosi la prescritta percentuale del 60 per cento di superficie (es. erboristerie), *nulla questio*, ossia, vige la deroga di legge; però, se i prodotti "equiparati" sono venduti autonomamente, ossia non in aggiunta a quelli alimentari (es. profumerie), su almeno il 60 per cento della superficie di vendita, opera ugualmente la deroga all'obbligo di chiusura?

Bisogna prendere atto, ai fini della deroga in argomento, che **nessuna norma nella legge regionale 29/2005 prescrive espressamente che la vendita dei prodotti equiparati debba necessariamente avvenire assieme ai generi alimentari e nello stesso esercizio**; inoltre, la congiunzione *<<e>>* all'interno della formula dispositiva *<<vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati>>* va letta ed interpretata, in assenza di ulteriori sostegni testuali, alla luce di un significato eminentemente elencativo e non quale inderogabile cumulo.

Quanto evidenziato, discende da una conformazione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980), secondo la quale *<<in ogni dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e*

restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato), non quella che la restringe, riducendo conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione>>, nonché, possiamo aggiungere, riducendo la tutela alla concorrenza, attualmente garantita anche dall'ordinamento comunitario (cfr., in particolare, Corte Costituzionale, sentenza n. 430/2007, TAR Piemonte, sez. I, sentenza n. 1322/2007 e TAR FVG, sentenza n. 786/2007).

Ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005, <<Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui **al presente titolo** gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari (...)>>.

In virtù della sua formulazione letterale, la deroga di cui al testé citato comma 3 quater:

1. opera nei confronti degli esercizi di vicinato e di media minore (fino a mq. 400 di superficie di vendita), indifferentemente dal relativo settore merceologico, il quale può essere sia alimentare, sia non alimentare, sia misto (alimentare e non alimentare);
2. ricomprende anche il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29 (festività obbligatorie), in quanto la deroga di che trattasi fa esplicito riferimento <<alle disposizioni di cui al presente titolo>> e, quindi, a tutto il Capo IV del Titolo II.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it